



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott.ssa Attanasio	Monica	Presidente
dott. Lanni	Pier Paolo	Giudice relatore
dott. Pagliuca	Luigi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di:

rilevato che [] hanno chiesto in via principale l'apertura della liquidazione giudiziale della suddetta società, sul presupposto dell'omesso pagamento di crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato per un importo complessivo di € 33.924,05;

rilevato che nel procedimento è intervenuta [] formulando la medesima richiesta sul presupposto dell'omesso pagamento del credito da rapporto di lavoro subordinato, pari ad € 12.133;

rilevato che nel procedimento si è costituita la società debitrice e si è opposta alle istanze, deducendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) CCII;

rilevato che alla prima udienza gli istanti hanno chiesto, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata e, all'esito, la società resistente si è rimessa alla decisione del Tribunale;

considerato, in via pregiudiziale, che la proposizione, alla prima udienza, della domanda di apertura della liquidazione controllata, in via subordinata, deve ritenersi ammissibile, posto che:
-) tale proposizione equivale ad una modificazione della domanda iniziale, tenuto conto della nozione di *emendatio libelli* ormai recepita dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SU n. 12310/15 e n. 22404/18) con riferimento al rito ordinario e valevole anche per il procedimento



unitario, quale giudizio a cognizione piena, in difetto di norme che vietino detta modificazione;
-) d'altra parte, l'ammissione di una siffatta modificazione della domanda risponde alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa (poiché garantisce alla parte ricorrente una possibilità di reazione rispetto ad una difesa della parte resistente, diretta ad introdurre dati conoscitivi, quali quelli afferenti alle soglie, non sempre conoscibili dalla controparte) e al principio di economia processuale posto a fondamento dell'orientamento su evidenziato (evitando la necessaria introduzione di un nuovo procedimento sugli stessi presupposti); -) lo sbarramento processuale per questa modificazione deve essere individuato proprio nella prima udienza, come si desume dall'art. 40, comma 10, CCII, che, pur regolando la difesa del resistente, è espressiva di un limite generale derivante dalla decisione che il Tribunale è chiamato ad assumere immediatamente;

ritenuta la propria competenza per territorio *ex art. 27 C.C.I.* atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

considerato che il credito complessivo delle parti istanti ammonta ad € 46.057,07 risulta da titolo giudiziali e che dalle informazioni acquisite d'ufficio è emersa la presenza di crediti erariali esigibili per un importo di € 19.871;

considerato che tali crediti, peraltro non contestati, superano la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII ed anche la soglia prevista dall'art. 268, comma 2, CCII;

considerato che la società resistente deve ritenersi insolvente, tenuto conto dei tentativi infruttuosi di esecuzione forzata allegati dalle parti istanti;

considerato, d'altra parte, che anche il presupposto dell'insolvenza non è contestato dalla parte resistente;

considerato che la difesa della parte resistente diretta a far valere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII deve ritenersi fondata, posto che dalla documentazione depositata (registro dei beni ammortizzabili, dichiarazioni IVA e dichiarazioni dei redditi) e dalla documentazione acquisita d'ufficio (da cui si desume la presenza a carico della società di debiti erariali per un importo di € 19.871, si desume il mancato superamento delle soglie previste dalla disposizione;

ritenuto conseguentemente che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale deve essere rigettata, mentre deve essere accolta la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata;



P.Q.M.

- 1) RIGETTA la domanda principale;
- 2) ACCOGLIE la domanda subordinata e quindi dichiara l'apertura della liquidazione controllata di
- 3) NOMINA giudice delegato il dott. Pier Paolo Lanni;
- 4) NOMINA liquidatore la dott.ssa Irene Guardini;
- 5) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
- 6) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 7) ORDINA alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore gli eventuali beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 8) DISPONE che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC



al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.24) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI, e a trasmettere ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, recependo le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.



- 9) AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*,155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
 - f) ad accedere alle altre banche dati pubbliche;
- 10) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione.
- 11) MANDA alla cancelleria per la comunicazione agli istanti ed al liquidatore

Verona, 30/06/2024

Il Presidente

Il Giudice est.

